

DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO: . PROCEDURA APERTA TELEMATICA IN AMBITO COMUNITARIO, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO TRIENNALE DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA COMPLETO COMPOSTO DA STRUMENTAZIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO, MATERIALE DI CONSUMO E QUANTO ALTRO NECESSARIO PER IL TRATTAMENTO DELL'INSUFFICIENZA RENALE ACUTA (CRRT) IN PAZIENTI AFFERENTI AI PRESIDI OSPEDALIERI DELLA ASL ROMA 1 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE DI € 1.396.945,00 IVA ESCLUSA. NUMERO GARA ANAC: 9356558- RISPOSTA ALLE RICHIESTE CHIARIMENTI PERVENUTE AL 31.10.2023

Domanda n. 1

Siamo a richiedere cortesemente quanto segue:

- A) Le certificazioni, le dich. Di conformità e le eventuali bibliografie in lingua possono essere allegare nella lingua originale senza traduzione?
- B) Nell'offerta tecnica richiedete al punto 1)"sistema offerto e registrazione dispositivi" cosa intendete? L'offerta economica senza prezzi con l'indicazione dei cnd e nr. Di repertorio di ogni dispositivo proposto?
- C) Nel disciplinare richiedete le indicazioni dei segreti tecnici e commerciali (nell'offerta tecnica) e le giustificazioni in merito al prezzo (nell'offerta economica), chiediamo se sono obbligatorie in questa fase perché in piattaforma abbiamo visto che non riportano l'asterisco (*) di obbligatorietà.

Risposta n. 1

- A) Si conferma che le certificazioni, le dich. Di conformità e le eventuali bibliografie possono essere allegare in lingua originale senza traduzione.
- B) Si intende descrizione del sistema offerto e dei dispositivi necessari per il funzionamento con l'indicazione dei cnd e nr. Di repertorio di ogni dispositivo proposto.
- C) I segreti tecnici e commerciali non sono obbligatori come da Disciplinare Par. 16 – Offerta tecnica mentre le giustificazioni in merito ai prezzi sono obbligatorie come da Disciplinare Par. 17 – Offerta economica.

Domanda n. 2

In considerazione che nel capitolato tecnico a pag. 12 di 12 tra le caratteristiche di minima dell'apparecchiatura e nelle caratteristiche tecniche del materiale consumabile non si riporta la rimozione di CO2, ma nel file Excel schema offerta economica viene richiesta una

quotazione del trattamento di decapneizzazione (rimozione CO₂), si chiede di confermare che suddetto trattamento è da considerarsi opzionale e che pertanto l'importo offerto per la rimozione di CO₂, qualora presente, sia da considerarsi non incluso nell'importo complessivo posto a base d'asta.

Risposta n. 2

Si chiarisce che il trattamento decapneizzante risulta essere parte integrante del lotto e che il costo del trattamento deve essere giustamente indicato nell'offerta economica del sublotto dedicato. Si precisa che nel capitolato tecnico tale trattamento non è stato esplicitamente descritto nel capitolo "Caratteristiche Tecniche Minime" che individuano principalmente le caratteristiche delle apparecchiature, ma a pag. 2, Art. 1 "Oggetto dell'appalto" sono richiesti "Materiali per trattamenti di decapneizzazione per la rimozione extracorporea della CO₂".

Domanda n. 3

Con riferimento all'Allegato 3 Capitolato Tecnico, ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO, pag.2, all'interno dei componenti del fabbisogno previsto per i trattamenti in area critica viene indicato che la fornitura si intende comprensiva di tutto quanto necessario per l'utilizzo in sicurezza delle apparecchiature, anche in relazione alla tecnologia proposta. Si chiede conferma che siano escluse da tale richiesta le siringhe infusionali per soluzione anticoagulante/calcio e le soluzioni idonee per la preparazione del circuito e lo stacco del paziente.

Risposta n. 3

Si conferma che la fornitura non deve comprendere le siringhe infusionali per soluzione anticoagulante/calcio e le soluzioni idonee per la preparazione del circuito e lo stacco del paziente.

Domanda n. 4

Con riferimento all'Allegato 3 Capitolato Tecnico, ART. 5 CARATTERISTICHE GENERALI DEL MATERIALE DI CONSUMO E ACCESSORI, pag. 7, viene indicato che i prodotti soggetti a scadenza, dovranno avere, al momento della consegna, un periodo di validità residuo pari almeno a 2/3 dell'intero periodo di validità dei prodotti e comunque non inferiore a 24 mesi. Vista la composizione chimica e le indicazioni terapeutiche di alcuni prodotti componenti i trattamenti si chiede conferma che la richiesta di validità non inferiore a 24 mesi sia da considerarsi un refuso e sia da ritenersi confermata solo la richiesta di periodo di validità residuo pari a 2/3 del periodo di validità del prodotto.

Risposta n. 4

Si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico, ovvero che il periodo di validità residuo dei materiali offerti deve essere pari ad almeno a 2/3 dell'intero periodo di validità dei prodotti e

comunque non inferiore a 24 mesi; per particolari prodotti che da scheda tecnica presentino un periodo di validità tra 12 e 18 mesi, si ritiene accettabile anche soltanto un periodo di validità residuo pari a 2/3 dell'intera validità.

Domanda n. 5

Con riferimento al DGUE richiesto nella doc. amministrativa, siamo a chiedere conferma che l'indicazione della quota % non risulti necessaria in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in tema di subappalto.

Risposta n. 5

Si conferma l'indicazione da parte dell'Operatore economico delle parti della fornitura/lavorazioni che intende subappaltare e della relativa quota percentuale.

IL RUP
Dott.ssa Sara Di Felice